

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "CIRCOLO VELICO SCIROCCO"

TITOLO 1° - COSTITUZIONE

Art. 1) E' costituita in Ragusa una Associazione sportiva ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile con la denominazione "Circolo Velico Scirocco Associazione Sportiva Dilettantistica". Tale Associazione persegue finalità socio-culturali e sportivo-ricreative con assoluta assenza di lucro.

Art. 2) Il Circolo Velico Scirocco si affilierà al C.O.N.I. accettando incondizionatamente e conformandosi alle norme e alle direttive dello stesso C.O.N.I., alle federazioni sportive di competenza accettando gli statuti ed i regolamenti, nonché a tutti gli altri Enti di propaganda sportiva; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico è disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle Società o Associazioni affiliate

Art. 3) L'Associazione ha sede in Marina di Ragusa, attualmente nel Lungomare Andrea Doria s.n. Il Consiglio Direttivo ove lo ritenga necessario, ha facoltà di variare l'ubicazione sopra indicata nei limiti del territorio del Comune di Ragusa.

Art. 4) Il distintivo del Circolo Velico Scirocco è il guidone rappresentato da una bandiera di colore Bianco/Bleu con stampigliate sulla parte centrale le iniziali del circolo - C.V.S.- ed un nodo piano.

Art. 5) Lo scopo dell'Associazione è di:

- a) Promuovere e diffondere lo sport della vela;
- b) Promuovere e diffondere la navigazione sportiva e da diporto con qualunque mezzo di propulsione, con particolare riguardo per quello a vela;
- c) Organizzare manifestazioni e tornei e ogni altra attività sportiva in genere, con le finalità e con l'osservanza delle direttive CONI e delle federazioni di appartenenza.
- d) Partecipare con imbarcazioni proprie o di propri soci a regate organizzate da altre associazioni;
- e) Coordinare l'attività agonistica e sportiva dei soci.
- f) Promuovere attività culturali e ricreative in favore dei soci, ivi compresa se del caso la gestione di un punto di ristoro.

Art. 6) L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 7) La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria.

Art. 8) L'associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e non ritrae alcun provento dai beni demaniali in concessione. Durante la vita dell'associazione è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO 2° - COMPOSIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9) I soci del Circolo Velico Scirocco sono distinti in:

- a) Soci fondatori - coloro i quali sono intervenuti alla stipula dell'atto costitutivo;
- b) Soci ordinari - coloro che vengono ammessi all'associazione successivamente alla stipula dell'atto costitutivo;

Art. 10) Sono soci dell'associazione tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell'associazione nelle qualità di soci sia le persone fisiche di provata moralità, serietà ed educa-

zione, che gli Enti e/o associazioni.

Tutti coloro i quali intendano far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo predisposto dalla segreteria del circolo.

La domanda di ammissione deve portare la firma di due soci presentatori e deve contenere l'indicazione dei mezzi di propulsione che il neo socio si impegnerà ad adottare per l'imbarcazione propria. L'eventuale successiva modifica del mezzo di propulsione adottato dovrà essere autorizzata dal Consiglio Direttivo in seguito a domanda scritta. Con la presentazione della domanda il candidato si impegna ad uniformarsi allo statuto sociale ai regolamenti interni.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea Generale.

In caso di domanda di ammissione a socio dell'associazione presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Art. 11) La qualità di socio decorre dalla data di ammissione ed avrà effetto in seguito al versamento della quota di ammissione, di tesseramento e sociale, da effettuarsi entro trenta giorni dall'ammissione.

Art. 12) La qualità di socio non è trasmissibile ed è altresì esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa.

Art. 13) Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo statuto ed i regolamenti sociali e federali e si impegna, in particolare a:

- a) osservare con lealtà e disciplina le norme che regolano lo sport;
- b) partecipare alle attività e alle manifestazioni sociali;
- c) contribuire alle necessità economiche sociali così come deliberato dall'Assemblea dei Soci;
- d) non adire altre autorità che non siano quelle sociali o federali per la tutela dei propri diritti ed interessi e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito dell'Associazione.

Art. 14) Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. I soci maggiorenni in particolare sono titolari del diritto di approvare e modificare lo statuto ed i regolamenti dell'associazione nonché del diritto di eleggere i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 15) Tutti gli associati hanno diritto, secondo le norme ed i limiti fissati dal regolamento interno, di:

- a) usufruire delle sedi sociali;
- b) usufruire delle imbarcazioni sociali;
- c) tenere proprie imbarcazioni nei locali sociali o nello specchio d'acqua riservato all'associazione, versando per ciascuna di esse la quota stabilita dall'assemblea.
- d) iscrivere la propria imbarcazione nei registri dell'associazione e fregiarsi del distintivo dell'associazione stessa.

Art. 16) Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di proporre all'Assemblea dei soci la nomina di soci benemeriti scelti fra persone che si siano particolarmente adoperate per il raggiungimento dei fini sociali.

Il socio benemerito rimane escluso dal versamento delle quote sociali, non ha diritto di voto nell'Assemblea dei soci e non può rivestire cariche sociali.

Art. 17) La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ovvero per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'indegnità verrà sancita dal Collegio dei Proviviri.

Art. 18) I soci non hanno alcun diritto di proprietà sui beni sociali.

Art. 19) Il socio che intenda dimettersi deve comunicarlo con lettera diretta al Consiglio Direttivo ed indirizzata alla segreteria.

Art. 20) Il socio che si dimette, che viene radiato od espulso, perderà ogni diritto inerente la qualità di socio.

Art. 21) E' istituita la categoria dei "Sostenitori amici della vela". A tale categoria possono essere iscritti i terzi che contribuiscono alle spese dell'associazione in modo particolare. Agli stessi potrà essere rilasciato un apposito attestato.

TITOLO 3° - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 22) Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) Il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Probiviri.

Art. 23) L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 24) L'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno, alla fine dell'esercizio sociale e comunque non oltre il mese di gennaio per provvedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, all'approvazione dei programmi svolti e da svolgere, all'elezione del Consiglio Direttivo, alla nomina, fra i soci, di almeno due revisori dei conti, e quanto altro rientra fra le finalità proprie dell'associazione.

La stessa assemblea dei soci che nomina il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio sociale successivo.

La convocazione deve avvenire mediante lettera inviata a tutti i soci aventi diritto, almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Tale avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di svolgimento della riunione e delle materie da trattare.

L'assemblea dei soci, in prima convocazione, si riunisce validamente quando sono presenti, di fatto o per delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, dopo un'ora dalla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea dei soci delibera a maggioranza.

Non può essere presa alcuna deliberazione su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno ma ciascun socio può richiedere al Consiglio Direttivo, entro il mese di dicembre, l'iscrizione di particolari argomenti.

La relativa richiesta va fatta per iscritto.

Ogni socio non può rappresentare per delega più di un altro socio. Tale delega può essere conferita esclusivamente ai soci dell'associazione.

Art. 25) L'assemblea straordinaria dei soci può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga opportuno e su richiesta di almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno.

In questo ultimo caso la richiesta deve recare l'indicazione degli argomenti da portare in discussione.

La convocazione deve avvenire negli stessi termini previsti per l'assemblea ordinaria dei soci e per la validità della riunione e delle votazioni sono richieste le stesse presenze e modalità necessarie per l'assemblea ordinaria dei soci. Le Assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza da Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta a maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un Segretario, e, se necessario, 2 scrutatori. Di ogni assemblea verrà redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e se nominati, dagli scrutatori.

Art. 26) Sono elettori tutti i soci fondatori ed ordinari, purché siano in regola con i pagamenti e non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Ognuno potrà rappresentare in Assemblea in possesso di delega scritta non più di un altro associato

La posizione economica deve risultare regolarizzata all'inizio della seduta

Art. 27) Gli eletti alle cariche sociali conservano l'incarico per la durata di un biennio e possono essere rieletti.

Art. 28) Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri cinque dei quali debbono essere soci con almeno cinque

anni di anzianità.

Si deroga alla disposizione di cui al primo comma solo in caso di assenza di soci con l'anzianità richiesta o di rinuncia scritta degli stessi a ricoprire la carica.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno a maggioranza il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Presidente assegna agli altri consiglieri le cariche occorrenti alla realizzazione degli scopi sociali. In caso di rinuncia o di impossibilità a ricoprire la carica da parte di un consigliere, questi verrà sostituito dal primo dei non eletti, rispettando quanto previsto dal 1° e 2° comma del presente articolo. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Ciascun consigliere può nominare fra i soci due o più collaboratori che lo coadiuvano nel compito assegnatogli. Detti collaboratori possono partecipare alle riunioni di consiglio direttivo senza diritto di voto.

Art. 29) Il Consiglio Direttivo ha, dopo l'assemblea dei soci, i più ampi poteri per quanto riguarda l'amministrazione del patrimonio sociale e lo svolgimento dell'attività dell'associazione.

Esso provvede in particolare::

- ad amministrare l'associazione;
- a deliberare la convocazione dell'assemblea dei soci, a compilare l'ordine del giorno e gli inviti di convocazione;
- a compilare i bilanci da sottoporre all'esame dell'assemblea dei soci;
- a proporre la nomina di eventuali soci benemeriti;
- a deliberare sulle nuove ammissioni a socio e curare l'esame delle eventuali obiezioni alle ammissioni stesse;
- a coordinare le date, i luoghi ed i programmi delle regate e manifestazioni sportive o di altro carattere che l'associazione organizzasse o bandisse.
- a provvedere per le spese previste in bilancio;
- a compilare il regolamento interno per la definitiva approvazione dell'assemblea dei soci;
- ad attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di attivare un servizio di spaccio interno dell'Associazione per la somministrazione di cibi e bevande a favore dei soli associati e degli aderenti ad Associazioni che svolgono la medesima attività ed appartenenti razioni locali e nazionali. L'eventuale gestione diretta del servizio deve essere preventivamente autorizzata dall'Assemblea dei Soci.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art. 30) Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di ammettere alla fruizione gratuita dei servizi resi agli associati e gli atleti tesserati che svolgano attività agonistica in nome e per conto dell'Associazione fino al raggiungimento della maggiore età.

Per gli atleti che abbiano conseguito risultati agonistici di rilievo in nome e per conto dell'Associazione, la fruizione di cui al comma precedente può essere estesa anche oltre il raggiungimento della maggiore età, limitandola, comunque, al periodo di attività agonistica.

Art. 31) Le delibere del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza di voti, purché sia presente il Presidente o il Vice Presidente.

Delle decisioni del Consiglio Direttivo per la loro validità dovrà essere redatti, a cura dal segretario, apposito verbale, da sottoscrivere dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente anche dai presenti alla riunione,

Art. 32) Il Presidente rappresenta l'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, presiede le riunioni del Consiglio e dell'assemblea dei soci, autentica i bilanci, i diplomi, gli attestati in genere e tutti i documenti ufficiali dell'associazione, sovrintende all'amministrazione dell'associazione ed alle attività da essa esplicate. In caso di impedimento o di assenza, è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente.

Nel caso di dimissioni del Presidente il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova convocazione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo in regime di prorogatio.

Art. 33) Il Consiglio Direttivo può:

- radiare il socio in ritardo di oltre sei mesi nel pagamento della quota sociale o per qualsiasi debito nei confronti dell'Associazione, dando un preavviso di trenta giorni al debitore a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: le spese postali verranno addebitate al socio moroso.
- proporre al Collegio dei Probiviri, a seconda della gravità dei fatti, l'adozione di provvedimenti da irrogare al socio che ha violato la norma statutaria le seguenti sanzioni:
 - a) ammonizione,
 - b) sospensione fine ad un termine massimo di dodici mesi;
 - c) espulsione.

In particolare il Consiglio Direttivo potrà proporre l'espulsione del socio:

- che abbia gravemente violato lo Statuto o il Regolamento interno;
- che abbia compromesso in qualunque modo il nome dell'Associazione;
- che si sia avvalso della qualità di socio per trarne un utile pecuniario;
- che, comunque, per fondati e gravi motivi, il Consiglio Direttivo ritenga non possa più fare parte dell'Associazione.

Art. 34) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, che nominano fra di loro il Presidente, e da due supplenti, Il collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea dei Soci, preferibilmente fra i soci, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica due anni ed i suoi componenti possono essere rieletti,

Nel caso in cui non sia possibile costituire il collegio dei probiviri così come nominato dall'assemblea, il Consiglio Direttivo provvedere alla nomina di un nuovo collegio; in tal caso sarà necessaria la preventiva approvazione delle parti interessate: l'eventuale rifiuto da parte di una delle due parti dovrà essere scritto e motivato: sulla motivazione delibererà a proprio insindacabile giudizio il consiglio direttivo.

Il Collegio dei Probiviri, oltre alle controversie di cui all'art.35, decide, su parere consultivo del Consiglio Direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei soci, adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione fino ad un massimo di dodici mesi;
- e) espulsione.

Il collegio dei probiviri adotta i suoi provvedimenti in ottemperanza dello specifico regolamento approvato con delibera del consiglio direttivo del 20 dicembre 1996 e sue eventuali modifiche.

Art. 35) Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra questi e l'Associazione, saranno sottoposte alla decisione del Collegio dei Probiviri, il quale giudicherà liberamente, senza alcuna formalità di procedura, motivando la decisione e rispettando il principio di imparzialità e di difesa.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono insindacabili.

TITOLO 4° - PATRIMONIO- BILANCIO E QUOTE SOCIALI

Art. 36) Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) i contributi dei soci sia a titolo di quota associativa annua ivi comprese eventuali more, sia a titolo di quota di iscrizione UNA-TANTUM, che a titolo di corrispettivo specifico per servizi resi;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e con le quote di ammissione dei soci ordinari;
- c) i contributi di Enti Pubblici e Privati;
- d) eventuali donazioni, elargizioni e lasciti in denaro o in natura;
- e) i proventi derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale

Art. 37) L'ammontare delle quote sociali e della tassa di ammissione UNA-TANTUM viene stabilito annualmente dall'assemblea dei soci.

L'assemblea stabilisce anche l'ammontare dell'eventuale tassa di mora da versare in caso di ritardato pagamento della quota sociale e il corrispettivo dovuto dai soci per i servizi specifici ad essi resi.

Le quote sociali sono annuali e si riferiscono all'anno sociale.

Le quote sociali possono essere rateizzate su delibera dell'assemblea dei soci e dovranno essere comunque versate entro la conclusione dell'esercizio a cui si riferiscono. L'assemblea ordinaria stabilirà anche le date di scadenza per il pagamento delle quote sociali ed il loro importo: qualora poi l'ammontare delle quote sociali rateizzate fosse superiore a quello della quota sociale annuale pagata in unica soluzione, tale differenza dovrà essere considerata come mora.

Il Consiglio Direttivo può esonerare dal pagamento della tassa di iscrizione UNA-TANTUM:

- 1) il socio dimissionario che abbia fatto richiesta di riammissione;
- 2) i familiari dei soci anche se dimessi;
- 3) l'atleta agonista che al compimento del 18° anno di età faccia richiesta di ammissione;
- 4) l'atleta agonista che abbia conseguito risultati di rilievo durante la propria attività e al termine della stesso faccia richiesta di ammissione.

Art. 38) Almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea ordinaria dei soci, il conto consuntivo, con i registri e gli atti di ciascun esercizio dovrà essere messo a disposizione dei revisori dei conti i quali dovranno relazionare all'assemblea dei soci sulla regolarità del conto consuntivo stesso.

Art. 39) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di metà più uno degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, della maggioranza dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte di soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata dalla maggioranza dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea straordinaria dei soci nominerà due e più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci; l'eventuale attivo residuo della liquidazione sarà devoluto ad Associazioni sportive individuate dall'Assemblea dei Soci con analoghe finalità. Resta esclusa la suddivisione del patrimonio sociale fra i soci.

Art. 40) Tutte le spese di costituzione dell'Associazione sono a carico dell'Associazione stessa.

DISPOSIZIONI FINALI:

Art. 41) Qualsiasi modifica al presente statuto potrà essere apportata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci adottata con i voti favorevoli di almeno 2/3 dei soci aventi diritto al voto presenti in assemblea.

Art. 42) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della FIV a cui l'Associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.